

**Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei
Mediatori creditizi**

COMUNICAZIONE n. 17/17

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni obblighi di trasparenza nell'attività di mediazione creditizia senza convenzione (c.d. *off-line*) alla luce del Protocollo d'Intesa del 27 ottobre 2017.

Fermo restando quanto prescritto dalla normativa primaria e secondaria sulla trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela e quanto già chiarito dalla Comunicazione n. 9/16¹, l'Organismo (di seguito, "OAM") fornisce agli operatori ulteriori indicazioni, a seguito della stipulazione in data 27 ottobre 2017 del Protocollo d'Intesa con l'Associazione Bancaria Italiana ("ABI") e alcune associazioni rappresentative delle società finanziarie e dei mediatori creditizi (di seguito, "Protocollo").

Attraverso la suddetta iniziativa le parti firmatarie hanno condiviso «la necessità di assicurare la tempestiva e chiara comunicazione delle informazioni sul compenso dei mediatori *off-line*», vale a dire i mediatori senza convenzione, ai fini dell'inclusione nel calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del tasso effettivo globale (TEG).

In particolare, lo scrivente Organismo ritiene utile precisare che il mediatore creditizio *off-line* è tenuto a rispettare le modalità e le tempistiche sulla comunicazione del compenso pubblicate dai finanziatori aderenti all'iniziativa sulle proprie pagine *web* specificamente dedicate.

Al riguardo, si fa presente che alla sezione dedicata del portale telematico dell'OAM (Pubblicazioni– mediazione *off-line*), consultabile presso l'indirizzo <https://www.organismo-am.it/mediazione-offline>, sarà pubblicato e progressivamente aggiornato l'elenco dei finanziatori aderenti e il collegamento alle pagine dei siti *internet* di questi ultimi, contenenti le modalità e tempistiche di comunicazione da ciascuno di essi prescelte per ricevere dai mediatori *off-line* l'ammontare del compenso di mediazione.

¹ Comunicazione OAM n. 9/16 – chiarimenti in merito ad alcuni obblighi di trasparenza nell'esercizio dell'attività di mediazione.

La verifica della corretta applicazione delle disposizioni sulla trasparenza rientra nelle attività di vigilanza sull'operato dei mediatori creditizi demandate all'Organismo, che, fermo restando il già vigente obbligo di comunicazione del compenso in tempo utile e secondo modalità certe, controlla se il mediatore creditizio *off-line* abbia rispettato le modalità e tempistiche pubblicate dai finanziatori aderenti all'iniziativa

Per completezza, si ricorda che, nell'ipotesi in cui il finanziatore non aderisca all'iniziativa, resta ovviamente fermo l'obbligo – previsto dalla normativa primaria e secondaria in materia di trasparenza - del mediatore creditizio *off-line* di comunicare allo stesso l'ammontare del compenso in tempo utile.

Inoltre, la comunicazione avviene con modalità tali da assicurare la certezza della trasmissione e comprovare la conoscenza del contenuto da parte dell'intermediario/finanziatore (ad es. raccomandata a mano, posta elettronica certificata – PEC) e deve essere fatta pervenire all'ufficio, sportello, agenzia o filiale con cui il mediatore creditizio entra in contatto (cfr. Comunicazione OAM n. 9/16).

Roma, li 24 novembre 2017

Il Presidente OAM
F.to Antonio Catricalà

Visto Il Direttore generale
F.to Federico Luchetti